

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

[Relatore ESTERNI – LUIGI DE LUCA]

[Seduta del 18/03/2021]

FATTO

[In data 14/10/2010, il ricorrente stipulava un contratto di prestito per un importo totale lordo di euro 38.400,00, da rimborsare in 120 rate mensili, da euro 320,00 ciascuna, mediante cessione pro solvendo di quote della sua pensione.

Tale finanziamento era estinto anticipatamente nel 2014, in corrispondenza della 48^a rata, come da conteggio estintivo e quietanza liberatoria prodotti in atti.

In relazione al suddetto prestito, il ricorrente, assistito da una società di consulenza di sua fiducia, dopo avere esperito reclamo, si è rivolto a questo Collegio al fine di ottenere il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, dell'importo complessivo di euro 1.723,18 (già al netto dei rimborsi di euro 536,95 e di euro 682,51, di cui ha dato atto) per le quote delle spese di istruttoria, delle commissioni rete distributiva e degli oneri assicurativi, pagate ma non maturate a seguito della prefata estinzione anticipata.

Il ricorrente ha, altresì, chiesto il riconoscimento sulle somme pretese in rimborso degli interessi legali a far data dal giorno dell'estinzione.

Nelle sue controdeduzioni, l'intermediario convenuto si è opposto alle domande formulate dal ricorrente, deducendo, anzitutto, che nel conteggio finalizzato all'estinzione anticipata del finanziamento oggetto di vertenza, erano stati detratti al ricorrente, euro 536,95, a titolo di storno commissioni rete distributiva non maturate, sulla base delle previsioni del "*Piano*

annuale di rimborso interessi e commissioni”, richiamato in contratto, allegato allo stesso per farne parte integrante e specificatamente sottoscritto dal ricorrente.

Sul punto, l’intermediario ha sostenuto che il criterio di rimborso previsto dal sopraccennato Piano annuale di rimborso era da reputarsi legittimo, come confermato dalla decisione n. 10003 dell’11/11/2016, assunta dal Collegio di Coordinamento sull’impianto contrattuale in esame.

Quanto, poi, agli oneri assicurativi, l’intermediario ha evidenziato che esso, a definitiva tacitazione di quanto dovuto a parte istante per gli stessi, aveva provveduto a riconoscere al ricorrente l’ulteriore importo complessivo di euro 434,33, tramite assegno circolare disposto l’1/2/2021, come da documentazione contabile allegata in atti, di cui:

- euro 414,19, quale differenza tra l’importo di euro 1.096,70, previsto nel suddetto *“Piano annuale di rimborso”* in corrispondenza della rata n. 48 in coincidenza con la quale si è perfezionata l’estinzione e la cifra di euro 682,51 già oggetto di diretto rimborso da parte della Compagnia;
- euro 0,14 per interessi legali ed euro 20,00 a titolo di rimborso del contributo al procedimento ABF.

Evidenziata la natura *up front* delle spese istruttorie addebitate in contratto, parte resistente ha aggiunto che nel caso di specie non era invocabile la decisione della Corte di Giustizia Europea dell’11/9/2019, citata in ricorso, posto che la medesima non sarebbe immediatamente e *“sic et simpliciter”* applicabile nell’ordinamento italiano, non potrebbe, comunque, avere efficacia diretta nei rapporti tra privati e, in ogni caso, si riferirebbe ad altri schemi contrattuali diversi da quello in disamina.

Per le stesse ragioni, l’intermediario ha affermato di non condividere le conclusioni espresse dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, la quale, oltretutto, non conteneva, per l’eventuale rimborso dei costi *up front*, alcun riferimento al metodo *pro rata temporis* preteso dal ricorrente.

Eccepita, infine, la non debenza di spese di assistenza legale, parte resistente, sulla scorta di tutte le superiori sue argomentazioni, ha, pertanto, concluso chiedendo che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione all’avversa richiesta di ripetizione degli oneri assicurativi non maturati e di respingere ogni ulteriore pretesa del ricorrente, in quanto infondata in fatto e in diritto.

Con memoria di replica dell’11/2/2020, il ricorrente ha insistito per l’accoglimento delle sue richieste, al netto dei rimborsi ricevuti. |

DIRITTO

La domanda proposta dal ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto all’equa riduzione del costo del pattuito finanziamento a seguito dell’anticipata estinzione del medesimo.

Tale diritto trova il suo espresso riconoscimento normativo nell’art. 125 sexies T.U.B. che, com’è noto, così testualmente dispone: *“Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”*.

È da precisarsi che tale ultima norma è stata introdotta dal D.Lgs. 13/8/2010 n. 141 e che l’espressione *“costo totale del credito”*, in essa contenuta, risulta definita dall’art. 121, comma 1 lettera e), del T.U.B., come sostituito dal D.Lgs. 141/2010.

Va, inoltre, premesso che il menzionato D.Lgs. 13/8/2010 n. 141 è stato emanato in attuazione della Direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, la

quale, per quel che qui specificatamente rileva in relazione alla vertenza in esame, all'art. 16, par. 1, ha previsto che *“Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”*.

Orbene, con decisione dell'11/9/2019, la Corte di Giustizia Europea (CGUE), chiamata a pronunciarsi sull'esatta interpretazione del citato art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE, ha tenuto a chiarire che lo stesso deve essere inteso nel senso che *“Il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

Ad esito di tale decisione della CGUE, si è inevitabilmente posta l'esigenza di valutare quali fossero le sue conseguenze applicative rispetto al precedente orientamento ABF che, anche concordemente alla normativa secondaria della Banca d'Italia, era sino ad allora pacifico nel reputare che, ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B., in ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento, andavano restituite al cliente, oltre ovviamente agli interessi afferenti le ulteriori rate a scadere, le sole quote parti non maturate dei costi relativi ad attività o servizi destinati a trovare realizzazione fino al pagamento dell'ultima rata di rimborso (oneri cc.dd. *recurring*), laddove invece, restava ferma la non rimborsabilità delle voci di costo che si riferivano alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del finanziamento (oneri istantanei cc.dd. *up front*).

Tale questione è stata affrontata e decisa dal Collegio di Coordinamento ABF con decisione n. 26525/2019 che, dopo avere chiarito che le sentenze interpretative della CGUE hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante, oltre che per tutti i Giudici dei Paesi membri dell'Unione, anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto oggetto della resa interpretazione, ha enunciato i seguenti principi di diritto: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*.

Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF.

La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring.

Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Il Collegio di Coordinamento ha, altresì, ritenuto, nella sua anzicennata decisione n. 26525/2019, che, fermo restando quanto sopra chiarito, il criterio a suo avviso preferibile per quantificare la quota di costi *up front* da rimborsare al ricorrente sia quello analogo a quello previsto dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), ossia il metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale), come desumibile dal piano di ammortamento.

In particolare, per i costi *up front*, questa soluzione è stata ritenuta *“la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene*

conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione resa”.

Tenendo doverosamente conto dei sopra illustrati principi di diritto affermati dal Collegio di Coordinamento ABF, può adesso passarsi alla disamina del caso concreto oggetto di ricorso e, dunque, degli oneri specificatamente chiesti in rimborso dal ricorrente, onde valutare la misura in cui essi vanno retrocessi per le relative quote non maturate.

Al riguardo la prima notazione che s'impone è che il contratto oggetto di vertenza è effettivamente analogo a quello già oggetto di attenzione del Collegio di Coordinamento ABF con la decisione n. 10003/2016.

Tale ultima pronuncia si è, in particolare, soffermata sull'opacità o meno delle previste *“commissioni rete distributiva”*, la cui descrizione nel testo negoziale in esame include, oltre ad attività chiaramente *up front*, anche attività di natura *recurring*, a fronte delle quali si prevede una quota parte rimborsabile di detta commissione, in caso di estinzione anticipata, specificatamente dettagliata, *“in funzione del tempo di ammortamento trascorso”*, negli importi previsti nel *“Piano annuale di rimborso interessi e commissioni”* allegato al contratto, individuata in siffatto Piano nella misura massima del 60%.

Le conclusioni cui era pervenuto il Collegio di Coordinamento con la sopra richiamata decisione n. 10003/2016 erano che *“se, come correttamente evidenziato dai Collegi territoriali, non è ammissibile una distinzione tra costi up front e costi recurring per tramite della sola indicazione della misura percentuale oggetto di rimborso, in quanto la quota percentuale unilateralmente indicata dall'intermediario nulla dice sulla natura dei costi corrispondenti, escludendo, quindi, ogni possibilità di verifica da parte del cliente sulle caratteristiche obiettive delle attività prestate e sulla corrispondente natura (up front o recurring); a differente conclusione deve giungersi, invece, qualora – come nel caso in esame – l'indicazione di una quota percentuale costituisce, in realtà, criterio (non di distinzione tra attività up front e recurring, ma) di ripartizione e di distribuzione dei costi complessivamente sostenuti dal cliente, sulla base di una preliminare distinzione tra le diverse voci di costo (up front e recurring). Più chiaramente: se, in assenza di ulteriori indicazioni, il ricorso a criteri percentuali non è di per sé solo sufficiente a delineare e individuare il «rapporto causale fra opera prestata e corrispettivo» (v. le già richiamate decisioni dei Collegi territoriali), ciò non esclude, tuttavia, che, laddove in una medesima voce di costo siano raggruppate più attività chiaramente individuate come up front e recurring, la ripartizione del costo complessivo secondo una misura percentuale possa integrare e consentire una distinzione tra le diverse attività, pur accomunate nella stessa voce, da ritenersi altrimenti opaca. Di conseguenza, può ritenersi valida la quantificazione negoziale dei costi recurring addebitati al cliente in una percentuale del costo globale delle commissioni, a condizione che nel contratto siano chiaramente indicate, sia pure in forma sintetica, le prestazioni continuative correlate a quella percentuale. Nel caso in esame, l'indicazione della «misura massima del 60%» – che, in astratto, può riferirsi ad una misura variabile e, quindi, non chiaramente definita, come del resto contestato dalla ricorrente – è, inoltre, accompagnata (e integrata) dalle previsioni del «piano annuale di rimborso interessi e commissioni» relativo al «Debito Residuo» (allegato al contratto e sottoscritto dalla ricorrente), che confermano la quota parte corrispondente ai costi recurring nella misura esatta (non massima) del 60% [...] . Le contestazioni della ricorrente circa l'opacità delle clausole contrattuali nella definizione delle voci di costo e nella corrispondente distinzione tra attività esaurite alla conclusione del contratto (up front) e attività destinate a maturare nel corso del rapporto (recurring) non trovano, pertanto, conferma nella valutazione complessiva del regolamento negoziale. L'indicazione cumulativa nella medesima previsione negoziale di attività preliminari e continuative – che, normalmente, determina l'opacità della clausola e la conseguente qualificazione (ex artt.*

1370 c.c. e 35 cod. cons.) come *recurring* di tutte le attività contemplate – è, infatti, superata dalla previsione della misura percentuale del 60% del costo complessivo cui le secondo sono riconducibili. La richiesta di rimborso, nei termini indicati dalla ricorrente, non può pertanto trovare accoglimento.”

Ciò posto, in conformità alle più recenti posizioni condivise da tutti i Collegi, è da ritenersi che le suesposte conclusioni che erano state assunte dal Collegio di Coordinamento con la citata pronuncia n. 10003/2016 vadano opportunamente rimodulate a seguito della decisione dell'11/9/2019 della Corte di Giustizia Europea (CGUE) e della successiva pronuncia n. 26525/2019 assunta dal Collegio di Coordinamento ABF, in doverosa adesione alle quali deve, in particolare, ormai affermarsi che, in ipotesi di estinzione anticipata, le previsioni del “*Piano annuale di rimborso interessi e commissioni*”, allegato al contratto e sottoscritto dal ricorrente, sono da tenersi in considerazione ai fini dell'individuazione della misura in cui va parzialmente retrocessa la componente *recurring* (pari al 60% del totale) delle “*commissioni rete distributiva*”, ma non possono più ostare al parziale rimborso, secondo il criterio della curva degli interessi, della residua componente *up front* (pari al restante 40%) delle dette commissioni.

Nella fattispecie si evidenzia che, con riferimento alla quota parte corrispondente ai costi *recurring* della discutenda commissione rete distributiva, al ricorrente, in fase di conteggio estintivo, sono stati restituiti euro 536,95, inferiori per appena euro 14,09 rispetto alla maggiore cifra di euro 551,04 che, alla stregua della tabella di cui al “*Piano annuale di rimborso interessi e commissioni*”, specificatamente sottoscritto dal cliente finanziato e allegato al contratto, avrebbe dovuto retrocedersi a fronte di un'estinzione pacificamente avvenuta alla 48^a rata. Tale differenza di euro 14,09, secondo le posizioni condivise dei Collegi, non può, però, qui essere riconosciuta, stante che non è stata oggetto di una specifica domanda del ricorrente; quest'ultimo, infatti, non ha contestato il mancato rispetto da parte dell'intermediario del Piano annuale di rimborso, richiedendo invece l'applicazione di tutt'altro criterio di retrocessione delle commissioni non maturate.

Residua, invece, integralmente, per quanto sopra chiarito, il diritto del ricorrente al parziale rimborso della componente *up front* (restante 40% del totale) delle commissioni in disamina.

Più esattamente, per siffatta porzione *up front* delle “*commissioni rete distributiva*”, ammontante ad euro 921,60 (id est il 40% di euro 2.304,00), tenuto conto della vita residua del finanziamento anticipatamente estinto (72 rate rispetto alle 120 inizialmente previste), il rimborso dovuto al ricorrente, secondo il metodo della curva degli interessi, risulta essere pari ad euro 357,95.

Quanto alle spese d'istruttoria, addebitate in contratto nella misura di euro 450,00, reputa il Collegio che, nello specifico caso in esame, esse abbiano carattere *recurring*, stante che la clausola che le descrive fa promiscuo ed opaco riferimento anche ad ogni altro costo connesso all'esecuzione del contratto.

Per esse, dunque, sulla base del generale criterio *pro rata temporis*, deve riconoscersi il diritto del ricorrente al rimborso della cifra di euro 270,00.

Relativamente alla domanda del ricorrente di retrocessione della quota parte di oneri assicurativi non goduti, preme rilevare che, anche a seguito della decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento ABF, rimane fermo il generale principio secondo il quale è legittima la possibilità di stabilire negozialmente un criterio di rimborso del premio assicurativo che, pur sempre conforme al principio della competenza economica, è declinato secondo le specificità proprie del prodotto assicurativo e ciò, tanto più, ove si consideri che un sindacato sulla congruità del detto diverso criterio fuoriesce dalla competenza *ratione materiae* dell'Arbitro Bancario Finanziario (cfr. a tal riguardo *ex multis* decisione n. 10035/2016 del Collegio di Coordinamento).

Alla stregua di quanto testé rilevato, deve, di conseguenza, reputarsi non censurabile, ai fini del rimborso degli oneri assicurativi corrisposti e non goduti, l'applicazione di una modalità di rimborso, qual è quella indicata in dettaglio nella tabella di cui al Piano annuale di rimborso, diversa dal criterio *pro rata temporis* (nello specifico il Piano di rimborso prodotto in atti prevedeva, in caso di estinzione in corrispondenza della 48^a rata, un rimborso di oneri assicurativi pari ad euro 1.096,70).

Non sfugge a questo Collegio che parte istante ha riconosciuto in ricorso di avere già ricevuto un rimborso per premi assicurativi non goduti di euro 682,51 e che parte resistente ha versato in atti apposite documentazione contabile (allegato 2 alle sue controdeduzioni) dalla quale risulta che la residua cifra di euro 414,19 (ossia € 1.096,70 meno € 682,51) che rimaneva dovuta è stata dalla resistente corrisposta o, comunque, offerta (con dichiarazione avente effetto vincolante) tramite l'assegno circolare del 1/2/2021 (del maggiore importo di euro 434,33), di cui alla documentazione contabile allegata alle controdeduzioni. Nessuna residua somma può, quindi, qui riconoscersi al ricorrente per costi assicurativi non goduti.

Conclusivamente, per tutti i suesposti rilievi, si ritiene che le richieste di parte istante meritino di essere solo parzialmente accolte e ciò, in particolare, per complessivi euro 627,95, come dettagliati nel seguente prospetto sinottico:

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	5,71%					
Denominazione		% rapportata al TAN	38,84%					
Commissioni rete distributiva (porzione del 40%)				921,60 €	Up front	357,95 €		357,95 €
Spese di istruttoria				450,00 €	Recurring	270,00 €		270,00 €
Totale								627,95 €

Al ricorrente competono, altresì, gli interessi legali su tale ultima cifra di euro 627,95 e ciò (sulla base degli orientamenti condivisi dai Collegi) dalla data del reclamo, quale atto formale di messa in mora, stante che l'intermediario con l'assegno dell'1/2/2021 ha provveduto a rimborsare (o, comunque, a riconoscere) gli interessi legali solo limitatamente alle somme che aveva ritenuto dovute e, quindi, non anche per l'anzicennata differenza ancora spettante a parte istante.

In ragione del carattere ormai seriale della tipologia di vertenza in esame, nessuna somma può essere riconosciuta a parte istante per spese di assistenza tecnica. Oltretutto la relativa richiesta, quantificata in reclamo per euro 500,00, non è stata specificatamente riprodotta da parte istante nelle sue richieste economiche in ricorso.

Il Collegio da, infine, atto del già avvenuto rimborso al ricorrente di euro 20,00 per spese di procedura, siccome pure esse conteggiate nell'anzicennato assegno di euro 434,33, emesso in favore di parte istante l'1/2/2021. Di esse, dunque, non si tiene conto nel dispositivo della presente decisione.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 627,95, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI